



Decreto

LA RETTRICE

Viste le disposizioni nazionali ad oggi vigenti, tra le quali in particolare: il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”; il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”; il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”; il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

Visto che il predetto D.L. 105/2021 ha prorogato sino al nuovo termine del 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ed ha altresì introdotto norme che consentono l’accesso a determinate attività e servizi soltanto ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 previste dall’art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021;

Visto che il D.L. 111/2021 ha tra l’altro previsto, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per tutto il personale del sistema nazionale universitario e di tutti gli studenti universitari, con decorrenza dal 1° settembre 2021.

Viste le indicazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, quali quelle di cui alla nota inviata agli atenei il 10 giugno 2021 (prot. n. 4268) “in merito all’applicazione delle linee guida MUR di cui all’Allegato 18 del DPCM del 2 marzo 2021 alle prove di ammissione dei medici delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria A.A. 2020/2021 e alle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale A.A. 2020/2021” e la successiva comunicazione che il Ministro dell’Università e della Ricerca ha inviato agli atenei italiani con propria nota del 23 giugno 2021 (prot. n. 8328);

Viste le FAQ pubblicate dal Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei ministri sul sito <https://www.governo.it/>, con particolare riferimento alle norme anti COVID-19.

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato al 24 aprile tra Governo e parti sociali;

Visto il D.lgs 81/2008 e i principi in esso richiamati e, in generale, tenuto conto che la finalità perseguita, la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, rende opportuno che le misure previste per il personale universitario e gli studenti siano estese a tutti i soggetti che frequentano quotidianamente la Scuola, compresi quelli che svolgono servizi esternalizzati, oltre che ai visitatori esterni.

Visto lo Statuto della Scuola Superiore Sant’Anna.

Visto il Regolamento Generale della Scuola Superiore Sant’Anna.



Decreto

Visto il Regolamento per la vita collegiale e funzionamento delle strutture collegiali della Scuola Superiore Sant'Anna emanato con D.R. 90/2013.

Visti i Decreti Rettorali emanati in seguito al verificarsi dell'emergenza pandemica da COVID-19, tra i quali in particolare: il DR 175/2020 recante misure integrative in merito alla vita collegiale, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli/delle allievi/allieve; il DR 481/2020 che ha approvato il documento "#Sant'Anna fase tre - Protocollo per la ripresa delle attività in presenza nella Scuola Superiore Sant'Anna" e i successivi Decreti Rettorali di modifica e integrazione, quali il DR n. 554 del 25/09/2020, il DR n. 658 del 09/11/2020 e il DR n. 680 del 17/11/2020.

Visti i PDG emanati in seguito al verificarsi dell'emergenza pandemica da COVID-19, tra i quali in particolare: il PDG n. 292 del 25/09/2020; PDG n. 293 del 25/09/2020; il PDG n. 288 del 27/07/21 che ha aggiornato la "Procedura per l'allontanamento e il rientro degli/delle allievi/allieve dai Collegi della Scuola".

Considerato che l'evoluzione dell'emergenza pandemica a livello nazionale e delle norme di riferimento a livello nazionale, rendono necessario modificare parzialmente i contenuti di alcuni dei documenti operativi allegati ai Decreti Rettorali e ai Provvedimenti del Direttore Generale;

Considerato opportuno, in vista del rientro degli/delle allievi/allieve ordinari/ordinarie dopo le vacanze estive, anche su loro proposta, di accompagnare la verifica di validità della Certificazione Verde alla esibizione di referto negativo di un tampone, in virtù della convivenza che viene a determinarsi all'interno dei collegi;

Viste anche le indicazioni e le proposte del gruppo Infosalute per la gestione dell'emergenza da COVID-19, costituito con Decreto Rettoriale n. 148/2020 e successivi Decreti di modifica;

DECRETA

Art. 1. A decorrere dal 1° settembre 2021 e sino al termine del 31 dicembre 2021, tutto il personale della Scuola - personale tecnico-amministrativo, sia esso a tempo indeterminato che determinato, collaboratori/collaboratrici, docenti, ricercatori/ricercatrici, assegnisti/assegniste ed altre figure assimilabili - e tutti gli/le allievi/allieve della Scuola - devono possedere e sono tenuti a esibire la predetta certificazione verde COVID-19.

In mancanza, e ferme restando le conseguenze previste dall'art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, come modificato dall'art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021, non sarà consentito l'accesso alle sedi, alle attività e ai servizi in presenza della Scuola.

Art. 2. A decorrere dal 1° settembre 2021 e sino al termine del 31 dicembre 2021, non è altresì consentito l'accesso alle sedi, alle attività e ai servizi della Scuola a soggetti esterni sprovvisti della predetta certificazione verde COVID-19.

Art. 3. Nei seguenti allegati sono riportate modalità e procedure di attuazione della normativa per i vari soggetti e attività della Scuola:

Allegato 1 – Obblighi per il personale, i/le collaboratori/collaboratrici, gli studenti, gli assimilati e relativi controlli

Allegato 2 – Attività istituzionali

Allegato 3 – Servizi

Allegato 4 – Collegi

Allegato 5 – Mobilità internazionale e missioni



Decreto

Allegato 6 – Concorsi di ammissione

Allegato 7 – Istruzioni a tutela della protezione dei dati personali e informativa privacy

Art. 4. Sono autorizzati e delegati alle verifiche di cui all'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021:

- il personale addetto alle portinerie;
- il personale addetto al servizio mensa;
- i Preposti
- la Rettrice
- il Direttore Generale
- i/le Presidi
- i/le Responsabili di Laboratorio
- i/le Direttori/Direttrici di Istituto
- i/le Responsabili delle Aree amministrative

Art. 5. Il presente decreto è valido ed efficace dal giorno stesso della sua pubblicazione sull'albo on line della Scuola e sino a sua revoca o modifica.

Art. 6. Il presente decreto è pubblicato sull'albo on line e sul sito istituzionale della Scuola e allo stesso verrà data la massima diffusione, anche attraverso informative sintetiche da pubblicare sul sito istituzionale della Scuola e da inviare alle mailing list interne.

Il presente decreto sarà partecipato alle ditte fornitrici dei servizi coinvolti.

Il presente decreto verrà inoltre formalmente inviato per un successivo incontro alle Rappresentanze Sindacali Unitarie della Scuola e alle Organizzazioni Sindacali.

Pisa, 30/08/2021

LA RETTRICE
Prof.ssa Sabina Nuti

*(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 22 del D.Lgs.82/2005)*